



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 30/09/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 settembre 2013, n. 1578

Potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale - Requisiti e procedure per l'attribuzione della funzione di "Agente Fitosanitario".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Fitosanitario, riferisce:

Il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e s.m.i., recante l'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, disciplina puntualmente, tra l'altro, le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale degli organismi nocivi rientranti nella materia della profilassi internazionale.

L'Ufficio Osservatorio Fitosanitario deve potenziare, in attuazione del citato decreto legislativo, le attività di vigilanza sullo stato fitosanitario dei vegetali spontanei e coltivati del territorio regionale, attraverso un continuo monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena, al fine di verificarne la diffusione e attuare gli opportuni interventi di eradicazione, controllo e divulgazione e, a questo scopo, devono essere garantite la competenza tecnica, particolarmente per la ricerca e l'identificazione degli organismi nocivi, oltre l'adeguata disponibilità di attrezzature e apparecchiature di analisi previste dal richiamato decreto legislativo.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2373 del 19/11/2012, ha approvato il "Programma di potenziamento delle attività fitosanitarie di monitoraggio dei parassiti da quarantena", periodo 2012/2013, in attuazione del D.Lgs. 214/05 e s.m.i..

La Giunta Regionale con deliberazione n. 239 del 18/02/2013, ha approvato il "Programma di monitoraggio e controllo degli organismi nocivi da quarantena e di verifica sulla certificazione del materiale di propagazione vegetale", attività 2013, in attuazione del D.Lgs. 214/05 e s.m.i..

Il D.Lgs. 9 aprile 2012 n. 84 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 214/2005 con l'aggiunta, tra le altre cose, dell'articolo 34 bis che prevede che i "Servizi Fitosanitari Regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato "Agente Fitosanitario", espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi effettuano le funzioni previste all'art 35 del D. Lgs 214/2005 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4".

Gli "Agenti Fitosanitari", in base alla normativa sopra richiamata:

- hanno accesso a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto del D.Lgs. 214/2005 come modificato e integrato dal D.Lgs. 84/2012 si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale;
- svolgono i compiti di controllo, constatazioni ufficiali, prelievo campioni e accertamento relativi alle

funzioni di cui al D.Lgs. 214/2005 come modificato e integrato dal D.Lgs. 84/2012 e per i quali sono espressamente incaricati dal dirigente del Servizio Fitosanitario;

- sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri, i passaporti delle piante ed ogni documento correlato.

Allo scopo di dare attuazione alla normativa di cui sopra, si ritiene necessario:

- stabilire i requisiti professionali per l'attribuzione dell'incarico di "Agente Fitosanitario", la durata dell'incarico e le cause di decadenza;

- dotare gli "Agenti Fitosanitari" di apposito documento di riconoscimento, in analogia con quanto previsto per gli Ispettori Fitosanitari.

A tal fine si propone che costituiscano congiuntamente requisiti per l'attribuzione della funzione di "Agente Fitosanitario":

- - il diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali o equipollente, il diploma di laurea in scienze naturali o equipollente, il diploma di laurea in scienze ambientali ad indirizzo agronomico, il diploma di laurea in scienze biologiche, il diploma di perito agrario o agrotecnico;

- - essere dipendenti regionali, a tempo determinato o indeterminato, di qualifica non inferiore alla "C", già impegnati nello svolgimento di attività di supporto agli ispettori fitosanitari o dipendenti a qualsiasi titolo (a tempo determinato o indeterminato o occupato con appositi contratti di collaborazione) di Istituti pubblici di Ricerca, Enti Strumentali, Strutture pubbliche o Enti privati, in rapporto di convenzione con la Regione per l'attuazione di programmi fitosanitari;

- comprovata esperienza nel settore fitosanitario rilevabile dal curriculum vitae.

A seguito di domanda da parte degli interessati, redatta sulla base del facsimile riportato nell'Allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, ed in presenza di tutti i requisiti richiesti, con specifico atto del Dirigente del Servizio Agricoltura, su proposta del Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, sarà attribuita la funzione di "Agente Fitosanitario".

L'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, sulla base delle attività da svolgere, organizzerà corsi di formazione e di aggiornamento per gli "Agenti fitosanitari".

Agli "Agenti Fitosanitari" sarà rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validità biennale avente le caratteristiche di cui all'allegato "B", parte integrante del presente provvedimento.

All'Agente Fitosanitario non sarà riconosciuta alcuna indennità da parte della Regione Puglia per la funzione attribuita.

Agli Agenti Fitosanitari sono riconosciute le funzioni previste dall'art 35 del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. con esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.

L'Agente Fitosanitario decadrà dalla funzione attribuita in caso di:

- destinazione ad altro incarico non attinente alle funzioni ispettive fitosanitarie;

- conclusione del progetto/programma fitosanitario o cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto in convenzione con la Regione;

- sanzioni disciplinari, condanne penali o altre cause ostative previste dalla normativa vigente.

Al verificarsi delle circostanze sopra specificate, l'interessato e il soggetto in convenzione hanno l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio Osservatorio Fitosanitario e di restituire allo stesso la tessera di Agente Fitosanitario entro 15 giorni a decorrere dalla data in cui si è verificata la decadenza dell'incarico.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e,

dalla stessa, non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera k) della legge regionale n. 7/97 e s.m.i.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari responsabili, dal Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario regionale e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.
- Di stabilire che costituiscono congiuntamente requisiti per l'attribuzione dell'incarico di "Agente Fitosanitario":
 - il diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali o equipollente, il diploma di laurea in scienze naturali o equipollente, il diploma di laurea in scienze ambientali ad indirizzo agronomico, il diploma di laurea in scienze biologiche, il diploma di perito agrario o agrotecnico;
 - essere dipendenti regionali, a tempo determinato o indeterminato, di qualifica non inferiore alla "C", già impegnati nello svolgimento di attività di supporto agli ispettori fitosanitari o dipendenti a qualsiasi titolo (a tempo determinato o indeterminato o occupato con appositi contratti di collaborazione) di Istituti pubblici di Ricerca, Enti Strumentali, Strutture pubbliche o Enti privati, in rapporto di convenzione con la Regione per l'attuazione di programmi fitosanitari;
 - comprovata esperienza nel settore fitosanitario rilevabile dal curriculum vitae.
- Di disporre che a seguito di esplicita domanda degli interessati, redatta sulla base del facsimile riportato nell'Allegato "A" e facente parte integrante del presente provvedimento, ed in presenza di tutti i requisiti richiesti, con specifico atto del Dirigente del Servizio Agricoltura, su proposta del Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, sarà attribuita la funzione di "Agente Fitosanitario".
- Di incaricare l'Ufficio Osservatorio Fitosanitario, sulla base delle attività da svolgere, ad organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per gli "Agenti fitosanitari".
- Di stabilire che agli "Agenti Fitosanitari" sarà rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validità biennale e avente le caratteristiche di cui all'allegato "B" facente parte integrante del presente provvedimento.
- Di stabilire che all'Agente Fitosanitario non sarà riconosciuta alcuna indennità da parte della Regione

Puglia per la funzione attribuita.

- Di dare atto agli Agenti Fitosanitari sono riconosciute le funzioni previste dall'art 35 del D.Lgs. 214/2005 e s.m.i. con esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.

- Di stabilire che l'Agente Fitosanitario decadrà dalla funzione attribuita in caso di:

- destinazione ad altro incarico non attinente alle funzioni ispettive fitosanitarie;

- conclusione del progetto/programma fitosanitario o cessazione del rapporto di lavoro con il soggetto in convenzione con la Regione;

- sanzioni disciplinari, condanne penali o altre cause ostative previste dalla normativa vigente.

- Di stabilire che al verificarsi delle circostanze sopra specificate, l'interessato e il soggetto in convenzione hanno l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio Osservatorio Fitosanitario e di restituire allo stesso la tessera di Agente Fitosanitario entro 15 giorni a decorrere dalla data in cui si è verificata la decadenza dell'incarico.

- Di incaricare il Segretariato Generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP ai sensi dell'articolo 42, comma 7, L.R. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola